

**REGOLAMENTO  
PER  
L'APPLICAZIONE  
DI NORMATIVA  
SULLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  
PER  
VIOLAZIONI  
A DISPOSIZIONI  
DI REGOLAMENTI  
COMUNALI**



# **Comune di Bellinzago Lombardo**

Provincia di Milano

**Codice Ente 10904**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 04.02.2005**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

L'anno **duemilacinque** il giorno quattro del mese di febbraio alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) <b>CARPANZANO</b> Emanuele     | 10) <b>LEVATI</b> Lucia           |
| 2) <b>MAPELLI</b> Mario           | 11) <b>MANENTI</b> Massimo Andrea |
| 3) <b>COMELLI</b> Angela          | 12) <b>COPELLI</b> Rodolfo        |
| 4) <b>GUERCI</b> Giancarlo Edalfo | 13) <b>BALCONI</b> Maria Luisa    |
| 5) <b>CASSIA</b> Sebastiano       | 14) <b>NERI</b> Piergiorgio       |
| 6) <b>NEGRI</b> Elio              | 15) <b>PIAZZA</b> Maria Teresa    |
| 7) <b>BRAMBILLA</b> Angelo        | 16) <b>BRAMBILLA</b> Mauro Pietro |
| 8) <b>CAPRIOLI</b> Roberto        | 17) <b>MAPELLI</b> Attilio        |
| 9) <b>MONTINI</b> Antonella       |                                   |

Risultano assenti i Sigg.: Carpanzano - Guerci G. - Brambilla M.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa **MARIA TERESA ABBADESSA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 04.02.2005

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso Atto che il D.Lgs 267/00 (T.U.EE.LL.) ha abrogato gli articoli del T.U.L.C.P. che, disciplinavano l'applicazione delle sanzioni conseguenti a violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze emesse dal Sindaco o dai Responsabili di Settore;

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 6.04.01 con la quale si procedeva ad approvare il regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali;

Considerato che la predetta deliberazione di C.C. era finalizzata a disciplinare, in via transitoria, la materia in argomento;

Viste le ulteriori modifiche apportate al T.U.EE.LL.;

Ritenuto che l'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere oggetto di definitiva regolamentazione;

Rilevato che la legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di provvedimento, relativo ad atti di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;

Considerato che il responsabile del procedimento deve essere persona diversa dal Sindaco, poiché lo stesso non può adottare atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno;

Dato Atto che la legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, quando non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi;

Considerato che qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano a definire il termine di ciascun provvedimento, lo stesso è stabilito in trenta giorni;

Rilevato che il termine generale stabilito dalla legge 241/90, , non è sufficiente per la completa definizione dei procedimenti amministrativi, attinenti alla disciplina delle violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze emesse dal Sindaco o dai Responsabili di Settore;

Appurata pertanto la necessità di stabilire i termini di evasione di ogni singolo procedimento;

Che tutte le suddette disposizioni devono essere rese pubbliche;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Responsabile della Polizia Municipale, Sig. Vincenzo Valenti, che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Letta la nota n. 10170 di prot., del 29.12.2004, con la quale la Sig.ra Maria Teresa Piazza, nella sua qualità di Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, ha comunicato l'approvazione del predetto schema di regolamento;

Considerato che i procedimenti in argomento sono disciplinati dal Capo I°, Sezioni I^ e 2^ della legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art. 7 del T.U.E.L. in materia di Regolamenti Comunali;

Visto il parere favorevole dato dal Responsabile della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49/1° comma del T.U.E.L.;

CON VOTO unanime favorevole reso nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare, per quanto in premessa, il "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative" che si compone di n° 12 articoli e che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione e con voto favorevole unanime;
- Di dare atto che il presente Regolamento diventa esecutivo decorsi i termini di cui all'art. 69, 3° comma, dello Statuto Comunale vigente.

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco, dei dirigenti e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. I regolamenti e le ordinanze emesse successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

## Art. 2

### Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usa genericamente il termine ordinanze si devono intendere sia le ordinanze emesse dal sindaco, sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore.
2. I dirigenti e i responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.
3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze-ingiunzioni, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

## Art. 3

### Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Il limite massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie, non può per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
3. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali previsti per la violazione commessa.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al sindaco o al dirigente o al responsabile di settore a ciò delegato.

2. I dirigenti e i responsabili di settore competenti a ricevere il rapporto sono individuati con apposito decreto del sindaco.

#### Art. 7

Competenza a emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, al dirigente o al responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente o al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato, o, nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.
2. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione, il responsabile della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

#### Art. 8

Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689

1. L'ordinanza-ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.
2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1, del presente articolo deve essere adottato entro due anni dalla data di contestazione e/o notificazione dell'accertamento di violazione.
3. Qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
4. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 120 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e deposito degli stessi.
5. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale comunicazione, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Nella ipotesi in cui sia richiesta l'audizione personale si applica la sospensione dei termini procedurali per l'adozione del provvedimento finale di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Nel caso di rinvii, motivati per iscritto, i termini decorrono dalla data dell'ultima audizione avvenuta.

## Art. 10

### Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 11

### Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06.04.2001 è abrogato.
2. Le disposizioni di regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali, dirigenziali o dei responsabili di settore che prevedano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
4. I regolamenti comunali entrano in vigore entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
5. Le ordinanze che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato.
6. Il presente regolamento costituisce atto d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.
7. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento è disciplinato dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.689.
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n.689.

## Art. 12

### Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 80/4° dello Statuto, il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ed entra in vigore dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**Proposta di Deliberazione di  
Giunta Comunale/Consiglio Comunale**


avente per oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELE SANZIONI AMMINISTRATIVE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
dell'area FORZIA MUNICIPALE

Il sig. VAENTI VINCENZO  
ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,

**ATTESTA** parere **FAVOREVOLE/ CONTRARIO** in ordine alla regolarità e la correttezza del  
procedimento svolto, per quanto di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Bellinzago Lombardo, 31.01.05




**PARERE TECNICO**

Il sig. VAENTI VINCENZO

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
- Visto l'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

**ESPRIME** parere **FAVOREVOLE/ CONTRARIO** in ordine alla regolarità **TECNICA**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Bellinzago Lombardo, 31.01.05



**PARERE CONTABILE**

Il sig.

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
- Visto l'art. 49 comma 1 e l'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**ESPRIME** parere **FAVOREVOLE/ CONTRARIO** in ordine alla regolarità **CONTABILE**.

**Intervento** cap. imp. provv. £.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Bellinzago Lombardo, .....

allegato alla DELIBERA DI:

<input type="checkbox"/> GIUNTA COMUNALE	<input type="checkbox"/> CONSIGLIO COMUNALE	approvata in data:	e registrata al num:
---	--	--------------------	----------------------



